Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 9 settembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

Regione Umbria

Regione Emilia-Romagna

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. **452.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 51, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

neurochirurgia funzionale;
neurochirurgia pediatrica;
immunoematologia e terapia trasfusionale;
metodologia clinica sistematica;
balistica forense;
dietologia infantile;
semeiotica pediatrica;
igiene mentale;
psicoterapia;
psicosomatica;
neuropsichiatria geriatrica;
psicopatologia generale dell'età evolutiva;
psicologia sperimentale;
semeiotica geriatrica;
biologia della senescenza;
geriatria sociale;
principi e tecniche della riabilitazione in geriatria;
malattie metaboliche della senescenza;
ginecologia geriatrica;
patologia urologica geriatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 112

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. **453.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 99, relativo al corso di laurea in lettere, allo elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il nuovo seguente insegnamento complementare:

filologia italiana.

Gli articoli 100 e 103 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 100. — I laureati in filosofia aspiranti alla laurea in lettere, sono iscritti al terzo anno con l'obbligo di so-

stenere dieci esami scelti tra quelli qualificanti il corso di laurea secondo la normativa stabilita dal consiglio di corso di laurea.

Art. 103. — I laureati in lettere aspiranti alla laurea in filosofia sono iscritti al terzo anno con l'obbligo di sostenere dieci esami scelti tra quelli qualificanti il corso di laurea, secondo la normativa stabilita dal consiglio di corso di laurea.

Nell'art. 107, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) allo elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il nuovo seguente insegnamento:

filologia italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 131

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. **454.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 16 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è inserito il seguente insegnamento:

elementi di teoria dei campioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **455.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 70 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è inserito l'insegnamento di « storia delle dottrine morali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 96

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 maggio 1983.
Approvazione della convenzione tipo per la cessione, lo scambio ed il vettoriamento di energia elettrica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 maggio 1982, n. 308;

Visto l'art. 4 della suddetta legge, il quale prevede che la cessione, lo scambio ed il vettoriamento della energia elettrica prodotta dagli impianti citati nel medesimo articolo siano regolati da apposite convenzioni con l'Enel, conformi ad una convenzione tipo approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla definizione della convenzione tipo innanzi citata;

Vista la convenzione tipo allegata al presente decreto;

Sentite le regioni;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la convenzione tipo, nelle premesse indicata, allegata al presente decreto, cui devono conformarsi le convenzioni con l'Enel per la cessione, lo scambio ed il vettoriamento di energia elettrica prodotta dagli impianti indicati dall'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Roma, addì 16 maggio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

CONVENZIONE TIPO PER LA CESSIONE, LO SCAMBIO ED IL VETTORIAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 308.

Con la presente convenzione

tra

L'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, con sede in
rappresentato da .
nel seguito denominato, per brevità "Enel ,

e

con sede in .
rappresentato da .
nel seguito denominato, per brevità "produttore";

a) CESSIONE

Premesso

a) che il produttore esercisce (esercirà) un impianto di produzione di energia elettrica (oppure: impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore) ubicato **in** . che utilizza (utilizzerà) . . . . . in cui sono (saranno) installati gruppi generatori aventi le seguenti caratteristiche . . . . (1);

b) che trattasi di impianto soggetto al regime giuridico di cui all'art. 4 della legge n. 308/1982;

c) che il suddetto impianto è (sarà) collegato (tramite gli impianti dell'azienda elettrica distributrice di . . . .) con gli impianti dell'Enel e funzionerà normalmente in parallelo con la rete dell'Enel stesso, secondo le prescrizioni tecniche di servizio dell'Enel;

d) che il produttore, con lettera del . . . ha richiesto di cedere all'Enel l'energia elettrica prodotta dal suddetto impianto ed eccedente istante per istante il proprio fabbisogno (2);

e) che l'Enel è tenuto ad effettuare il ritiro dell'energia (cogenerata) (3) di cui sopra ai sensi dell'art. 4, quinto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308;

f) che il ritiro dell'energia sarà effettuato nel punto di consegna precisato dall'Enel;

si stipula quanto segue:

Art. 1.
Potenza ed energia elettrica cedute

L'Enel si impegna a prelevare tutta l'energia eccedente il fabbisogno del produttore, che si impegna ad effettuare la cessione secondo le norme e condizioni appresso indicate.

La potenza massima di consegna è prevista in . . . kW.

Il ritiro o la cessione dell'energia potranno essere sospese per causa di forza maggiore, dandone, se possibile, preventiva comunicazione alla controparte.

Art. 2.
Corrispettivi

L'Enel corrisponde al produttore i seguenti prezzi, stabiliti dal Comitato interministeriale per i prezzi . . . .

I prezzi di cui sopra subiranno, anche in corso di convenzione, le variazioni stabilite dalle autorità competenti, con le decorrenze da queste fissate.

Art. 3.
Periodi di cessione e fasce orarie

Si intende per «periodo invernale» quello comprendente i mesi da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre, e per «periodo estivo» quello comprendente i mesi da maggio a settembre.

Per le fasce orarie si considerano:

ore di punta invernali» quelle comprese tra le 9 e le 11 e tra le 17 e le 19 (per tensione superiore a 50 kV) oppure quelle comprese tra le 8,30 e le 10,30 e tra le 16,30 e le 18,30 (per tensione fino a 50 kV) dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo invernale;

«ore piene invernali» quelle comprese fra le 6 e le 22 — con l'esclusione delle «ore di punta invernali» di cui al precedente alinea — dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo invernale;

«ore piene estive» quelle comprese fra le 6 e le 22 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo estivo;

«ore vuote invernali» e «ore vuote estive» quelle comprese tra le ore zero e le 6 e tra le 22 e le 24 dei giorni dal lunedì al venerdì e tutte le ore del sabato e della domenica rispettivamente del periodo invernale e del priodo estivo.

Le suindicate fasce orarie, coincidenti con quelle stabilite dai provvedimenti del CIP per le forniture multiorarie, subiranno le eventuali variazioni stabilite dal CIP con successivi provvedimenti.

---

(1) Per impianti idroelettrici indicare anche la potenza nominale di concessione.

(2) Per le imprese municipalizzate distributrici e per le imprese produttrici/distributrici minori: l'energia elettrica prodotta dal suddetto impianto ed eccedente istante per istante il fabbisogno proprio e quello dell'utenza diretta.

(3) Quando trattasi di produzione combinata.

Per le cessioni con potenza massima di consegna non superiore a 500 kW le ore piene invernali assorbono le ore di punta invernali.

Per le cessioni con potenza massima di consegna non superiore a 200 kW la ripartizione dell'energia tra ore piene e ore vuote potrà essere effettuata in modo forfettario.

Art. 4.

Fattore di potenza ed energia reattiva

Il produttore che usa generatori *sincroni* è tenuto a consegnare sempre energia reattiva induttiva in concomitanza con la cessione di energia attiva.

In particolare, il valore del fattore di potenza medio mensile dell'energia consegnata nelle ore di punta e nelle ore piene non deve essere superiore a 0,90 in ritardo. In caso contrario il produttore è tenuto ad adottare idonei provvedimenti per ridurre ad almeno 0,90 tale valore del fattore di potenza.

In attesa dell'adozione da parte del produttore di tali provvedimenti l'Enel applicherà, a titolo di penale, una riduzione del corrispettivo per ore di punta e per ore piene nella misura dell'1% per ogni centesimo di valore del fattore di potenza medio mensile superiore a 0,90 in ritardo riscontrato nelle predette fasce.

Se, su richiesta dell'Enel, il produttore consegna nelle ore di punta e/o nelle ore piene energia con fattore di potenza inferiore a quello di 0,90 sopraindicato, l'Enel riconosce al produttore un corrispettivo in . . lire/kvarh per la parte di energia reattiva induttiva consegnata, nel periodo interessato, in eccedenza a quella corrispondente al fattore di potenza di 0,90. Tale corrispettivo è pari a quello stabilito dai provvedimenti del CIP per l'energia reattiva delle forniture multiorarie e subirà le stesse variazioni percentuali che verranno introdotte con successivi provvedimenti del CIP.

Il produttore che usa generatori *asincroni*, anziché consegnare energia reattiva induttiva in concomitanza con la cessione di energia attiva, può assorbirne; il valore del fattore di potenza medio mensile per le ore di punta e per le ore piene non deve essere inferiore a 0,90 in anticipo. In caso contrario il produttore è tenuto ad adottare idonei provvedimenti per portare almeno a 0,90 in anticipo tale valore.

L'energia reattiva induttiva prelevata nelle ore di punta e nelle ore piene viene addebitata dall'Enel al produttore in ragione del corrispettivo di cui al quarto capoverso del presente articolo.

Art. 5.

Prelievi di energia da parte del produttore

Non è consentito al produttore di effettuare i prelievi di energia attiva dalla rete dell'Enel che non siano regolati da separati accordi contrattuali, salvo l'energia elettrica occorrente per l'avviamento dei gruppi di cogenerazione che sarà scomputata dall'energia consegnata all'Enel nelle ore piene.

Art. 6.

Consegna dell'energia

La consegna dal produttore all'Enel dell'energia e della potenza di cui all'art. 1 viene effettuata alla frequenza di 50 Hz nei punti di collegamento con la rete dell'Enel direttamente o tramite gli impianti dell'azienda elettrica distributrice di di seguito indicati:

. kV .

. kV .

Gli oneri per il collegamento elettrico alla rete dell'Enel, da effettuarsi secondo le norme prescritte dall'Enel stesso, sono a carico del produttore.

Da tali oneri è escluso il costo del gruppo di misura, di cui il successivo art. 8, che è ripartito in parti uguali fra produttore e Enel.

Art. 7.

Cambio tensione

L'Enel ha la facoltà di variare, anche in corso di convenzione, il valore della tensione della propria rete nei punti di collegamento per la consegna dell'energia, dandone preavviso con almeno due anni di anticipo al produttore.

Gli oneri conseguenti agli adeguamenti da attuare sugli impianti sono a carico di ciascun contraente per le parti di rispettiva proprietà.

Art. 8.

Misura dell'energia

La misura dell'energia elettrica consegnata dal produttore viene eseguita mediante apparecchiature di proprietà dell'Enel ed esercite dall'Enel, installate nei punti di collegamento di cui all'art. 6.

Il produttore è tenuto ad accertare che gli apparecchi di misura siano regolarmente sigillati ed a rendere subito nota ogni irregolarità.

Sarà concordato fra le parti un programma di verifiche periodiche, in contraddittorio, degli apparecchi di misura, i cui oneri saranno ripartiti in parti uguali.

L'Enel può verificare gli apparecchi di misura in qualsiasi momento.

Il produttore può chiedere verifiche, anche in contraddittorio, dei complessi di misura, oltre quelle fissate in programma, rimanendo a suo carico le spese all'uopo necessarie nel caso che gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti stabiliti dalle vigenti norme del Comitato elettrotecnico italiano - CEI per la verifica dei complessi di misura dell'energia elettrica.

Qualora i complessi di misura risultino inesatti l'Enel assume a proprio carico le spese di verifica e provvede, a propria cura e spese, a sostituire o a ritarare i complessi stessi.

In tal caso si procede inoltre alla ricostruzione dei quantitativi di energia ceduti, in base al coefficiente di correzione accertato, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, ove la stessa sia determinabile, ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa dell'Enel o da quello in cui il produttore l'ha richiesta. Quando l'irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni dei complessi di misura, l'energia ceduta viene valutata mediante equi confronti con i quantitativi di energia relativi ad analoghi periodi e condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.

Il produttore ha sempre diritto di richiedere la ritaratura dei complessi di misura, a proprie spese, in modo che gli errori dei singoli apparecchi componenti, verificati in laboratorio, non siano superiori a quelli ammessi per il collaudo di accettazione dalle vigenti norme del CEI (o, in mancanza, dalle raccomandazioni della Commissione elettrotecnica internazionale - IEC) per gli stessi apparecchi nuovi provenienti dai costruttori ed aventi il medesimo indice di classe di precisione.

Art. 9.

Norme tecniche di servizio e responsabilità

Il produttore si impegna a munire le proprie installazioni, a sua cura e spese, di idonei apparecchi di connessione e protezione, concordati con l'Enel e rispondenti alle norme tecniche ed antinfortunistiche, necessari per evitare ogni effetto dannoso al regolare esercizio della rete elettrica, nonché a fornire la relativa documentazione.

Il produttore si assume ogni responsabilità per danni a persone e cose derivanti dall'esercizio delle proprie installazioni.

Il produttore s'impegna altresì a mantenere in efficienza gli impianti di sua proprietà in modo che rispondano alle norme in vigore emanate dal CEI, alle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e alle norme tecniche di servizio dell'Enel.

Art. 10.

Documentazione

Il produttore s'impegna a procurare a propria cura e spese ed a consegnare all'Enel, su semplice richiesta e con le scadenze e/o cadenze fissate, ogni documentazione relativa agli impianti elencati nella premessa ed alle loro caratteristiche di funzionamento in relazione alla presente convenzione.

Art. 11.

Modalità amministrative e fiscali

Le fatture per tutti i corrispettivi di cui alla presente convenzione sono soggette ad IVA.

La fatturazione dell'energia ritirata dall'Enel viene effettuata dal produttore mensilmente. L'Enel provvederà al pagamento delle fatture entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

Il produttore dichiara di aver dato, ricorrendone l'obbligo, le comunicazioni di cui all'art 4, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308 e di avere provveduto all'ottenimento della licenza di esercizio per il proprio impianto di produzione, e si impegna a provvedere alla denuncia dell'energia prodotta al competente ufficio tecnico imposte di fabbricazione.

b) SCAMBIO

Premesso

a) che il produttore esercisce (esercirà) un impianto di produzione di energia elettrica (oppure: un'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore) ubicato in . . che utilizza (utilizzerà) . . in cui sono (saranno) installati gruppi generatori aventi le seguenti caratteristiche . (1);

b) che trattasi di impianto soggetto al regime giuridico di cui all'art. 4 della legge n. 308/1982;

c) che il suddetto impianto è (sarà) collegato direttamente o tramite gli impianti dell'azienda elettrica distributrice di . . con il punto di consegna di cui all'art. 2a) e funziona (funzionerà) normalmente in parallelo con la rete dell'Enel, secondo le prescrizioni tecniche di servizio dell'Enel;

d) che il produttore con lettera del . ha richiesto all'Enel di scambiare l'energia elettrica [cogenerata (2)] prodotta dal suddetto impianto con energia fornita dall'Enel nei punti di consegna precisati all'art. 2b);

e) che la potenza di scambio è superiore a 500 kW e inferiore a 10.000 kW e quindi la relativa energia è suscettibile di formare oggetto di scambio alle condizioni di cui alla presente convenzione;

f) che la distanza, misurata in linea d'aria, tra il punto di prelievo e quelli di consegna da parte dell'Enel non è superiore a 100 km;

g) che l'accoglimento della richiesta di scambio del produttore risponde ad esigenze sia di ottimale utilizzazione degli impianti di produzione di cui sopra, sia di economicità generale, per cui l'Enel, tenute presenti le finalità del coordinamento di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 1965, si è dichiarato disposto ad aderirvi;

Si stipula quanto segue

Art. 1.

Potenza ed energia elettrica di scambio
Cessione di energia elettrica all'Enel (eventuale)

La potenza di scambio, intesa come valore massimo della potenza immessa nella rete dell'Enel dal produttore a titolo di scambio, è prevista in . . kW.

L'energia oggetto dello scambio di cui alla presente convenzione e pari al quantitativo inferiore tra quello della energia consegnata dal produttore all'Enel e quello dell'energia consegnata dall'Enel alle utenze di cui all'art. 2b). Detto quantitativo e determinato su base mensile per le utenze con potenza impegnata fino a 500 kW e su base stagionale (periodi tariffari definiti all'art. 4) per le utenze con potenza impegnata oltre 500 kW, previa applicazione dei coefficienti di cui all'art. 3.

Il ritiro dell'energia potrà essere sospeso da parte dell'Enel per causa di forza maggiore, dandone, se possibile, preventiva comunicazione alla controparte.

L'energia elettrica, che risulti consegnata all'Enel in eccedenza all'energia scambiata tenuto conto dei coefficienti di cui all'art. 3, si considererà ceduta all'Enel e verrà regolata da separata convenzione.

Art. 2.

Consegna e riconsegna dell'energia

Lo scambio dell'energia viene effettuato alla frequenza di 50 Hz nei punti di collegamento con la rete dell'Enel di seguito indicati:

a) consegna da produttore a Enel, a . ., alla tensione di . . kV;

b) consegna da Enel a produttore nei seguenti punti di utilizzazione (utenza) (denominazione, ubicazione, tensione e potenza impegnata di ciascuna):

. . . .

. . . .

. . . .

Il produttore dovrà comunicare all'Enel entro il 5 di ogni mese il quantitativo di energia da attribuire, a titolo di scambio, a ciascuna delle suddette utenze, a valere per il mese precedente.

Eventuali variazioni all'elenco delle utenze a cui l'Enel dovrà fornire l'energia in conto scambio saranno comunicate dal produttore all'Enel:

entro il 30 novembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo, per le utenze con potenza impegnata fino a 500 kW;

entro il 31 agosto di ciascun anno, a valere per il successivo periodo 1° ottobre-30 settembre, per le utenze con potenza impegnata superiore a 500 kW.

Gli oneri per i collegamenti elettrici alla rete dell'Enel, da effettuarsi secondo le norme prescritte dall'Enel stesso, sono a carico del produttore. Da tali oneri è escluso il costo del gruppo di misura, di cui al successivo art. 7, che è ripartito in parti uguali fra produttore ed Enel.

Art. 3.

Condizioni

L'energia prodotta dall'impianto di cui in premessa e consegnata all'Enel viene scambiata con l'energia prelevata dalle utenze di cui all'art. 2.

Per dette utenze saranno stipulati con l'Enel separati contratti di integrazione, a tariffe e condizioni di cui ai provvedimenti del CIP, nei quali gli impegni di potenza saranno fissati in relazione alle effettive necessità di potenza delle utenze stesse.

Per le utenze con contratto di integrazione con potenza impegnata fino a 500 kW la compensazione relativa allo scambio avverrà mensilmente; è in facoltà dell'Enel adottare periodi di compensazione plurimensili.

Per le utenze con contratto di integrazione con potenza impegnata superiore a 500 kW la compensazione relativa allo scambio avverrà nell'ambito dei due periodi tariffari di cui all'art. 4, con saldo al termine di ciascun periodo tariffario.

Ai quantitativi di energia consegnati all'Enel saranno applicati opportuni coefficienti, definiti d'intesa fra l'Enel, la Cispel e l'Unapace, per tener conto della diversa qualità dell'energia nelle varie fasce orarie e delle distanze intercorrenti fra il punto di consegna dell'energia all'Enel e i punti di riconsegna dell'energia alle singole utenze indicate all'art. 2.

Art. 4.

Periodi di scambio e fasce orarie

Si intende per « periodo invernale » quello comprendente i mesi da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre e per « periodo estivo » quello comprendente i mesi da maggio a settembre.

Per le fasce orarie si considerano:

« ore di punta invernali » quelle comprese tra le 9 e le 11 e tra le 17 e le 19 (per tensione superiore a 50 kV) oppure quelle comprese tra le 8,30 e le 10,30 e tra le 16,30 e le 18,30 (per tensione fino a 50 kV) dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo invernale;

« ore piene invernali » quelle comprese tra le 6 e le 22 — con l'esclusione delle « ore di punta invernali » di cui al precedente alinea — dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo invernale;

« ore piene estive » quelle comprese tra le 6 e le 22 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo estivo;

« ore vuote invernali » e « ore vuote estive » quelle comprese tra le ore zero e le 6 e tra le 22 e le 24 dei giorni dal lunedì al venerdì e tutte le ore del sabato e della domenica rispettivamente del periodo invernale e del periodo estivo.

---

(1) Per impianti idroelettrici indicare anche la potenza nominale di concessione.

(2) Quando trattasi di produzione combinata.

Le suindicate fasce orarie, coincidenti con quelle stabilite dai provvedimenti del CIP per le forniture multiorarie, subiranno le eventuali variazioni stabilite dal CIP con successivi provvedimenti.

Per le utenze di cui all'art. 2 aventi contratti con potenza impegnata non superiore a 500 kW, le ore piene invernali assorbono le ore di punta invernali. Per le utenze con potenza impegnata non superiore a 200 kW la ripartizione di energia tra ore piene e ore vuote potrà essere effettuata in modo forfettario.

Art. 5.

Fattore di potenza ed energia reattiva

Il produttore che usa generatori *sincroni* è tenuto a consegnare sempre energia reattiva induttiva in concominanza con la consegna di energia attiva.

In particolare il valore del fattore di potenza medio mensile dell'energia consegnata nelle ore di punta e nelle ore piene non deve essere superiore a 0,90 in ritardo. In caso contrario il produttore è tenuto ad adottare idonei provvedimenti per ridurre ad almeno 0,90 tale valore del fattore di potenza.

In attesa dell'adozione da parte del produttore di tali provvedimenti l'Enel applicherà, a titolo di penale, una riduzione sul quantitativo di energia consegnata dal produttore nelle ore di punta e nelle ore piene nella misura dell'1 % per ogni centesimo di valore del fattore di potenza medio mensile superiore a 0,90 in ritardo riscontrato nelle predette fasce.

Se, su richiesta dell'Enel, il produttore consegna nelle ore di punta e/o nelle ore piene energia con fattore di potenza inferiore a quello di 0,90 sopraindicato, l'Enel riconosce al produttore un corrispettivo in lire/kvarh per la parte di energia reattiva induttiva consegnata, nel periodo interessato, in eccedenza a quella corrispondente al fattore di potenza 0,90. Tale corrispettivo è pari a quello stabilito dai provvedimenti del CIP per l'energia reattiva delle forniture multiorarie e subirà le stesse variazioni che verranno introdotte con successivi provvedimenti del CIP.

Il produttore che usa generatori *asincroni*, anziché consegnare energia reattiva induttiva in concomitanza con la consegna di energia attiva, può assorbirne; il valore del fattore di potenza medio mensile per le ore di punta e per le ore piene non deve essere inferiore a 0,90 in anticipo. In caso contrario il produttore è tenuto ad adottare idonei provvedimenti per portare almeno a 0,90 in anticipo tale valore.

L'energia reattiva induttiva prelevata nelle ore di punta e nelle ore piene viene addebitata dall'Enel al produttore in ragione del corrispettivo di cui al quarto capoverso del presente articolo.

Per quanto riguarda l'energia reattiva consegnata in conto scambio alle utenze di cui all'art. 2*b*), valgono le condizioni di fornitura relative al fattore di potenza di cui ai provvedimenti del CIP per le forniture di integrazione.

Art. 6.

Cambio di tensione

L'Enel ha la facoltà di variare, anche in corso di convenzione, il valore della tensione della propria rete nei punti di collegamento per lo scambio dell'energia, dandone preavviso per i punti di collegamento di cui al precedente art. 2, lettera *a*), con almeno due anni di anticipo al produttore, fermo restando, per i punti di collegamento di cui alla lettera *b*), dello stesso art. 2, il termine previsto nei contratti di fornitura di integrazione.

Gli oneri conseguenti agli adeguamenti da attuare sugli impianti sono a carico di ciascun contraente per le parti di rispettiva proprietà.

Art. 7.

Misura dell'energia

La misura dell'energia elettrica scambiata viene eseguita mediante apparecchiature di proprietà dell'Enel ed esercite dall'Enel, installate nei punti di collegamento di cui all'art. 2.

Il produttore è tenuto ad accertare che gli apparecchi di misura siano regolarmente sigillati ed a rendere subito nota ogni irregolarità.

Sarà concordato tra le parti un programma di verifiche periodiche, in contraddittorio, degli apparecchi di misura, i cui oneri saranno ripartiti in parti uguali.

L'Enel può verificare gli apparecchi di misura in qualsiasi momento.

Il produttore può chiedere verifiche, anche in contraddittorio, dei complessi di misura, oltre quelle fissate in programma, rimanendo a suo carico le spese all'uopo necessarie nel caso che gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti stabiliti dalle vigenti norme del Comitato elettrotecnico italiano - CEI, per la verifica dei complessi di misura dell'energia elettrica.

Qualora i complessi di misura risultino inesatti l'Enel assume a proprio carico le spese di verifica e provvede, a propria cura e spese, a sostituire o a ritarare i complessi stessi.

In tal caso si procede inoltre alla ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione accertato, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile, ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa dell'Enel o da quello in cui il produttore l'ha richiesta. Quando l'irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni dei complessi di misura, l'energia scambiata viene valutata mediante equi confronti con i dati relativi ad analoghi periodi e condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.

Il produttore ha sempre diritto di richiedere la ritaratura dei complessi di misura, a proprie spese, in modo che gli errori dei singoli apparecchi componenti, verificati in laboratorio, non siano superiori a quelli ammessi per il collaudo di accettazione dalle vigenti norme del CEI (o, in mancanza, dalle raccomandazioni della Commissione elettrotecnica internazionale - IEC) per gli stessi apparecchi nuovi provenienti dai costruttori ed aventi il medesimo indice di classe di precisione.

Art. 8.

Norme tecniche di servizio e responsabilità

Il produttore si impegna a munire le proprie installazioni, a sua cura e spese, di idonei apparecchi di connessione e protezione concordati con l'Enel e rispondenti alle norme tecniche ed antinfortunistiche, necessari per evitare ogni effetto dannoso al regolare esercizio della rete elettrica, nonché a fornire la relativa documentazione.

Il produttore si assume ogni responsabilità per danni a persone e cose derivanti dall'esercizio delle proprie installazioni.

Il produttore si impegna altresì a mantenere in efficienza gli impianti di sua proprietà in modo che rispondano alle norme in vigore emanate dal CEI, alle disposizioni di legge in materia antinfortunistica ed alle norme tecniche di servizio dell'Enel.

Art. 9.

Modalità amministrative e fiscali

L'Enel ed il produttore emetteranno, di regola con periodicità mensile, fatture per i quantitativi di energia scambiati; ai fini fiscali il valore per kWh da attribuirsi all'energia consegnata dal produttore all'Enel è pari al costo medio per kWh del combustibile impiegato dall'Enel in gruppi di generazione alimentati a carbone; il valore dell'energia consegnata dall'Enel in conto scambio sarà pari al valore di cui sopra corretto con l'applicazione dei coefficienti di cui all'art. 3.

Dette fatture sono soggette ad IVA.

Le parti provvederanno al pagamento delle suddette fatture nel termine di trenta giorni dal ricevimento delle stesse.

Il produttore dichiara di aver dato, ricorrendone l'obbligo, le comunicazioni di cui all'art. 4, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308 e di aver provveduto all'ottenimento della licenza di esercizio per il proprio impianto di produzione e si impegna a provvedere alla denuncia al competente ufficio tecnico imposte di fabbricazione dell'energia prodotta.

c) VETTORIAMENTO

Premesso

a) che il produttore esercisce (eserciră) un impianto di produzione di energia elettrica ubicato in . che utilizza (utilizzerà) . in cui sono (saranno) installati gruppi generatori aventi le seguenti caratteristiche (1) . . . . .

b) che trattasi di impianto soggetto al regime giuridico di cui all'art. 4 della legge n. 308/1982;

c) che l'energia elettrica prodotta nell'impianto di cui alla precedente lettera a) può essere utilizzata (in tutto o in parte) per soddisfare i fabbisogni di energia elettrica dell'impianto utilizzatore ubicato in . . di proprietà dello stesso produttore (o del . avente diritto a fruire di tale energia ai sensi delle vigenti leggi);

d) che il produttore non dispone di un proprio impianto di collegamento tra il suddetto impianto di produzione e l'impianto utilizzatore;

e) che il produttore, con lettera del . ha richiesto all'Enel di effettuare il servizio di vettoriamento dell'enegia elettrica [cogenerata (2)] dall'impianto di produzione di cui sopra all'impianto utilizzatore di cui in c);

f) che sia l'impianto di produzione sia l'impianto utilizzatore risultano già collegati alla locale rete dell'Enel;

(oppure)

f') che l'impianto di produzione e/o l'impianto utilizzatore non sono collegati alla locale rete dell'Enel e che quindi deve essere realizzato il necessario collegamento con oneri a carico del produttore;

g) che l'accoglimento della richiesta di vettoriamento risponde ad esigenze sia di ottimale utilizzazione dell'impianto di produzione di cui al punto a), sia di economicità generale, per cui l'Enel, tenute presenti le finalità di coordinamento di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 marzo 1965, si è dichiarato disposto ad aderirvi, utilizzando, se necessario, anche impianti di altra azienda distributrice di energia elettrica, previ accordi con la stessa;

Si stipula quanto segue

Art. 1.

Oggetto

Il produttore effettua, nel punto indicato all'art. 4 la consegna all'Enel dell'energia elettrica occorrente per soddisfare in tutto (o in parte) il fabbisogno dell'impianto utilizzatore di cui al punto c) delle premesse.

L'Enel, a sua volta, effettua il vettoriamento dell'energia elettrica consegnata dal produttore fino al punto di prelievo dell'impianto utilizzatore suddetto.

Art. 2.

Potenza ed energia elettrica da vettoriare - Fornitura di integrazione (eventuale) - Cessione di energia elettrica all'Enel (eventuale).

La potenza massima che l'Enel si impegna a vettoriare per conto del produttore è di . kW.

La potenza massima — comprensiva delle potenze dell'eventuale fornitura di integrazione, e/o degli eventuali servizi di riserva programmata e/o di soccorso — che il produttore può prelevare presso l'impianto utilizzatore è di . . kW.

Si considerano vettoriate la potenza e l'energia elettrica attiva e reattiva prelevate dal produttore presso il proprio impianto utilizzatore nei limiti dei quantitativi contemporaneamente consegnati all'Enel, al netto delle perdite di potenza e di energia attiva di cui al successivo art. 7.

Nel caso che i prelievi di potenza da parte del produttore presso il suo impianto utilizzatore risultino eccedenti i quantitativi vettoriati, si renderà necessario stipulare un contratto per fornitura di integrazione come prevista dai provvedimenti del CIP, per una potenza complessiva pari alla massima differenza tra la potenza prelevata e la potenza contemporaneamente vettoriata misurate con strumenti che determinano il valore medio della potenza prelevata nel periodo di 15 minuti primi consecutivi.

L'energia elettrica, che risulti consegnata all'Enel in eccedenza all'energia vettoriata aumentata delle perdite, si considererà ceduta all'Enel e verrà regolata da separata convenzione.

Art. 3.

Fattore di potenza ed energia reattiva

L'energia reattiva induttiva consegnata dal produttore all'Enel nelle ore comprese fra le 6 e le 22 dei giorni dal lunedì al venerdì (inclusi i festivi infrasettimanali) di ciascun mese deve essere almeno uguale all'energia reattiva induttiva ritirata nelle stesse ore del mese.

Nel caso di servizio di vettoriamento non associato a fornitura di energia elettrica da parte dell'Enel, se l'energia reattiva consegnata dal produttore nelle ore di cui al primo capoverso del presente articolo è inferiore a quella ritirata nelle stesse ore, il produttore deve riconoscere all'Enel un corrispettivo in lire/kvarh per l'energia reattiva ritirata in eccedenza. Tale corrispettivo è pari a quello stabilito dai provvedimenti del CIP per l'energia reattiva delle forniture multiorarie e subirà le stesse variazioni che verranno introdotte con successivi provvedimenti del CIP.

Nel caso di servizio di vettoriamento associato a fornitura di energia elettrica da parte dell'Enel, se l'energia reattiva consegnata dal produttore nelle ore di cui al primo capoverso del presente articolo è inferiore a quella ritirata nelle stesse ore, l'energia reattiva ritirata in eccedenza è tutta attribuita alla fornitura Enel di integrazione di cui all'art. 2.

Il produttore che usa generatori *sincroni* è tenuto a consegnare sempre energia reattiva induttiva in concomitanza con la consegna di energia attiva.

In particolare il valore del fattore di potenza medio mensile della energia consegnata nelle ore di cui al primo capoverso del presente articolo non deve essere superiore a 0,90 in ritardo. In caso contrario il produttore è tenuto ad adottare idonei provvedimenti per ridurre ad almeno 0,90 tale valore del fattore di potenza.

Se, su richiesta dell'Enel, il produttore consegna nelle ore di cui al primo capoverso del presente articolo energia reattiva in eccedenza a quella ritirata, l'Enel riconosce per tale eccedenza di energia reattiva il corrispettivo di cui al secondo capoverso del presente articolo.

Il produttore che usa generatori *asincroni*, anziché consegnare energia reattiva induttiva in concomitanza con la consegna di energia attiva, può assorbirne; il valore del fattore di potenza medio mensile nelle ore di cui al primo capoverso del presente articolo non deve essere inferiore a 0,90 in anticipo. In caso contrario il produttore è tenuto ad adottare idonei provvedimenti per portare almeno a 0,90 in anticipo tale valore.

L'energia reattiva induttiva prelevata nell'impianto di produzione nelle ore di cui al primo capoverso del presente articolo viene addebitata dall'Enel al produttore in ragione del corrispettivo di cui al secondo capoverso del presente articolo.

Art. 4.

Consegna e riconsegna dell'energia

La consegna dal produttore all'Enel dell'energia e della potenza di cui all'art. 2 viene effettuata nel punto di collegamento di . . . ., alla tensione di . . . . kV e alla frequenza di 50 Hz.

La riconsegna dall'Enel dell'energia e della potenza di cui all'art. 2 viene effettuata nel punto . . . . alla tensione di . . . . kV e alla frequenza di 50 Hz.

L'Enel si riserva la facoltà di effettuare, per particolari esigenze di esercizio e di manutenzione dei propri impianti, sospensioni del vettoriamento, da concordare preventivamente, salvo i casi di emergenza, con il produttore.

(1) Per impianti idroelettrici indicare anche la potenza nominale di concessione.

(2) Quando trattasi di produzione combinata.

Nulla è dovuto dall'Enel per l'eventuale mancato ritiro e conseguente mancato vettoriamento dell'energia in caso di eventi accidentali e in occasione delle sospensioni di cui al precedente capoverso.

Per l'energia ritirata dall'utente in assenza di vettoriamento nei casi di cui ai precedenti capoversi del presente articolo, viene fatturato dall'Enel il solo prezzo del kWh (comprensivo di sovrapprezzo termico) della tariffa di integrazione, per utilizzazione normale (per forniture non multiorarie) oppure per media utilizzazione (per forniture multiorarie) in relazione alla potenza e alla tensione di riconsegna dell'energia. In alternativa il produttore può consegnare all'Enel un equivalente quantitativo di energia elettrica nei due periodi mensili di fornitura successivi a quello in cui si è verificato l'evento.

Art. 5.

Cambio tensione

L'Enel ha la facoltà di variare, anche in corso di convenzione, il valore della tensione della propria rete nei punti di collegamento per la consegna e per la riconsegna dell'energia, dandone preavviso con almeno due anni di anticipo al produttore.

Gli oneri conseguenti agli adeguamenti da attuare sugli impianti sono a carico di ciascun contraente per le parti di rispettiva proprietà.

Art. 6.

Misura dell'energia

La misura dell'energia attiva, dell'energia reattiva e la registrazione o la misura della potenza attiva vengono eseguite mediante apparecchiature di proprietà dell'Enel ed esercite dall'Enel, installate nei punti di collegamento di cui all'art. 4.

Se necessario, tali apparecchiature possono essere integrate da idonei impianti di telemisura, essi pure, di norma, realizzati ed eserciti dall'Enel

Nel caso che il produttore desideri realizzare ed esercire in proprio detti impianti di telemisura, deve richiedere il benestare all'Enel per la soluzione che intende adottare.

Se motivati dalle caratteristiche della consegna e del prelievo, potranno essere adottati, per la determinazione delle energie e della potenza vettoriate, di integrazione e/o cedute all'Enel, criteri e sistemi semplificativi rispetto a quanto sopra indicato.

Il produttore è tenuto ad accertare che gli apparecchi di misura siano regolarmente sigillati ed a rendere nota ogni irregolarità.

Sarà concordato tra le parti un programma di verifiche periodiche, in contraddittorio, degli apparecchi di misura, i cui oneri saranno ripartiti in parti uguali.

L'Enel può verificare gli apparecchi di misura in qualsiasi momento.

Il produttore può chiedere verifiche, anche in contraddittorio, dei complessi di misura, oltre quelle fissate in programma, rimanendo a suo carico le spese all'uopo necessarie nel caso che gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti stabiliti dalle vigenti norme del Comitato elettrotecnico italiano - CEI per la verifica dei complessi di misura dell'energia elettrica.

Qualora i complessi di misura risultino inesatti, l'Enel assume a proprio carico le spese di verifica e provvede, a propria cura e spese, a sostituire o a ritarare i complessi stessi.

In tal caso si procede inoltre alla ricostruzione dei prelievi, in base al coefficiente di correzione accertato, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile, ovvero, nei casi di indeterminabilità dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa dell'Enel o da quello in cui il produttore l'ha richiesta; quando la irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni dei complessi di misura, i prelievi vengono valutati mediante equi confronti con quelli relativi ad analoghi periodi e condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.

Il produttore ha sempre diritto di richiedere la ritaratura dei complessi di misura, a proprie spese, in modo che gli errori dei singoli apparecchi componenti, verificati in laboratorio, non siano superiori a quelli ammessi per il collaudo di accettazione dalle vigenti norme del CEI (o, in mancanza, dalle raccomandazioni della Commissione elettrotecnica internazionale - IEC) per gli stessi apparecchi nuovi provenienti dai costruttori ed aventi il medesimo indice di classe di precisione.

Art. 7.

Perdite di trasporto e di trasformazione; corrispettivo per il vettoriamento (pedaggio) e rimborso degli oneri per i gruppi di misura.

I quantitativi di potenza attiva e di energia attiva consegnati dal produttore e da vettoriare all'impianto utilizzatore di cui all'art. 4 sono ridotti del . . . . .%, per tenere conto delle perdite di trasporto e di trasformazione.

Il corrispettivo per il servizio di vettoriamento effettuato dall'Enel è di lire . . . . per ogni kWh di energia attiva vettoriata così come definita all'art. 2.

A titolo di rimborso degli oneri finanziari, di installazione, manutenzione ed esercizio dei gruppi di misura, con eventuali impianti di teletrasmissione dati, di proprietà dell'Enel di cui all'art. 6, il produttore corrisponde annualmente all'Enel un importo di lire . . . . .

La percentuale di perdite ed il corrispettivo di vettoriamento di cui al presente articolo sono riferiti ad un fattore di potenza medio mensile afferente l'energia vettoriata pari a 0,90 in ritardo; è in facoltà dell'Enel modificare, anche in corso di convenzione, i suddetti valori per adeguarli al valore del fattore di potenza del vettoriamento effettivamente riscontrato.

I criteri per la determinazione delle perdite e dei corrispettivi per il servizio di vettoriamento sono definiti di intesa fra l'Enel, la Cispel (Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali) e l'Unapace (Unione nazionale aziende produttrici autoconsumatrici di energia elettrica).

Art. 8.

Variabilità del corrispettivo di vettoriamento e del rimborso degli oneri per i gruppi di misura

Il corrispettivo per il vettoriamento nonché quello corrispondente al rimborso degli oneri per i gruppi di misura di cui al precedente art. 7 sono riferiti al mese di ottobre 19. . (1) e sono aggiornati all'inizio di ciascun anno solare, in base alla seguente formula di revisione:

$$C = C_0 \times \left(0,7 \frac{S}{S_0} + 0,3 \frac{M}{M_0}\right)$$

dove:

C = corrispettivo contrattuale dopo l'aggiornamento;

C_0 = corrispettivo contrattuale iniziale;

S ed S_0 = valori dei numeri indice delle retribuzioni orarie contrattuali per gli operai addetti alla « energia elettrica » (esclusi gli assegni familiari) — rispettivamente al mese di ottobre immediatamente precedente la decorrenza dell'aggiornamento e alla data iniziale di riferimento — riportati sul « Bollettino mensile di statistica ISTAT »;

M ed M_0 = valori dei numeri indice dei prezzi all'ingrosso per « apparecchiature elettriche » — rispettivamente al mese di ottobre immediatamente precedente la decorrenza dell'aggiornamento e alla data iniziale di riferimento — riportati sul « Bollettino mensile di statistica ISTAT ».

Si procede all'aggiornamento solo quando il nuovo valore risulta superiore di almeno il 5% rispetto a quello precedente, che ha determinato l'ultima variazione dei corrispettivi; quando si procede all'aggiornamento lo stesso è comprensivo anche della predetta quota del 5%.

---

1) Anno immediatamente precedente quello della decorrenza della convenzione.

Art. 9.

Norme tecniche di servizio e responsabilità

Il produttore si impegna a munire le proprie installazioni, a sua cura e spese, di idonei apparecchi di connessione e protezione, concordati con l'Enel e rispondenti alle norme tecniche e antinfortunistiche, necessari per evitare ogni effetto dannoso al regolare esercizio della rete elettrica, nonché a fornire la relativa documentazione.

Il produttore si assume ogni responsabilità per danni a persone e cose derivanti dall'esercizio delle proprie installazioni.

Il produttore si impegna altresì a mantenere in efficienza gli impianti di sua proprietà in modo che rispondano alle norme in vigore emanate dal CEI, alle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e alle norme tecniche di servizio dell'Enel.

Art. 10.

Modalità amministrative e fiscali

Le fatture per tutti i corrispettivi di cui alla presente convenzione sono soggette ad IVA.

Le fatture per il corrispettivo inerente il servizio di vettoriamento sono emesse dall'Enel mensilmente e devono essere pagate dal produttore entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

Il produttore dichiara di aver dato, ricorrendone l'obbligo, le comunicazioni di cui all'art. 4, terzo comma, della legge n. 308 del 29 maggio 1982 e di aver provveduto all'ottenimento delle licenze per i propri punti di presa e si impegna a provvedere alla denuncia dell'energia prodotta al competente ufficio tecnico imposte di fabbricazione.

Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione ha decorrenza dal . . . e ha durata fino al . . . (1); e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di disdetta da darsi almeno tre mesi prima della scadenza.

(1) Sarà prevista, di regola, una durata annuale.

(5082)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 agosto 1983.

Devoluzione agli aventi diritto delle disponibilità del soppresso « Fondo per l'indennità agli impiegati ».

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il settimo comma dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297, che ha soppresso il « Fondo per l'indennità agli impiegati», previsto dall'art. 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e gestito dall'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Visto il successivo ottavo comma dello stesso articolo che prevede la devoluzione delle disponibilità del « Fondo per l'indennità agli impiegati » ai datori di lavoro aventi diritto, proporzionalmente agli accantonamenti effettuati a norma di legge, con modalità di liquidazione da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I datori di lavoro che, a norma del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, hanno effettuato accantonamenti presso il « Fondo per l'indennità agli impiegati » di cui all'art. 3 della stessa legge, possono avanzare domanda all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Via Sallustiana, 51 - Roma, per ottenere, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297, la liquidazione di una quota percentuale delle disponibilità del Fondo in proporzione agli accantonamenti effettuati.

Gli aventi diritto che non abbiano presentato, entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, la domanda di cui al precedente comma dovranno essere invitati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare la domanda stessa.

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni procederà alle operazioni di liquidazione delle disponibilità del « Fondo per l'indennità agli impiegati » provvedendo in una prima fase alla restituzione degli accantonamenti e al pagamento dei relativi interessi maturati alla data di pubblicazione del presente decreto e determinati nella misura del 4 % stabilita dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708.

Successivamente — una volta definita la consistenza delle passività, mediante l'esatta individuazione, a termini di legge, degli aventi diritto e di coloro che sono da considerarsi irreperibili — l'Istituto medesimo procederà alla devoluzione delle disponibilità del Fondo eccedenti l'importo complessivo degli accantonamenti e degli interessi di cui al precedente comma, detratte le spese di liquidazione, in favore degli aventi diritto, in proporzione agli importi complessivi liquidati ai sensi del precedente comma.

Art. 3.

Le somme spettanti a ciascun datore di lavoro e non liquidate per irreperibilità degli aventi diritto, saranno devolute allo Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1983

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5151)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 145077 del 6 settembre 1983 praticabili dal 12 settembre 1983 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	606
Gasolio agricoltura	»	443
Petrolio agricoltura	»	432
Gasolio pesca e piccola marina	»	410
Petrolio pesca e piccola marina	»	400
Olio combustibile ATZ	L./kg	350
Olio combustibile BTZ	»	385

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	564	567	570	573	576
Petrolio (*)	»	619	622	625	628	631
Olio comb.le fluido	L./kg	475	478	481	484	487

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(5193)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra l'Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Nicosia il 24 aprile 1974, e del relativo protocollo di modifica con scambio di note, firmato a Nicosia il 7 ottobre 1980.

Il giorno 9 giugno 1983 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra l'Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Nicosia il 24 aprile 1974, e del relativo protocollo di modifica con scambio di note, firmato a Nicosia il 7 ottobre 1980.

La ratifica della convenzione e del protocollo di modifica è stata autorizzata con legge 10 luglio 1982, n. 564, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 16 agosto 1982.

In conformità dell'art. 28, secondo comma, della convenzione e dell'art. 6, secondo comma, del protocollo, la convenzione e il protocollo di modifica sono entrati in vigore il giorno 9 giugno 1983.

(5122)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Angelo e Aldo Lenzini di Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 marzo 1982 all'11 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Angelo e Aldo Lenzini di Roma, è prolungata all'11 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Angelo e Aldo Lenzini di Roma, è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.M.U. di Carbonara Scrivia (Alessandria), è prolungata al 7 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metaltranciati sud di Aci S. Antonio (Catania), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 ottobre 1982 al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Guida Vincenzo - Industria mobili, con stabilimento in Angri (Salerno), è prolungata per altri sei mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Succhiarelli di Narni Scalo (Terni), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalwakumm poliplastic, con sede in Monza e stabilimento in Cusano Milanino, è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalwakumm poliplastic, con sede in Monza e stabilimento in Cusano Milanino, è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mazzantini di Empoli (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dall'8 novembre 1982 all'8 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mollica di Napoli, è prolungata al 16 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filt, in Opera (Milano), è prolungata al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irvin sud, con sede sociale in Napoli e stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 30 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irvin sud, con sede sociale in Napoli e stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meriplastica, con stabilimento in Volla (Napoli), è prolungata al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calbros, con sede e stabilimento in Bassano del Grappa (Vicenza), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Acerbi veicoli industriali S.p.a. con sede e stabilimento in Castelnuovo Scrivia (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 dicembre 1982 al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Marzotto, con sede e stabilimenti in Valdagno (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale pr il periodo dal 17 febbraio 1983 al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Boston, in Bollate (Milano), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silcam, con sede e stabilimento in Garlasco (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. A.R.I.M. - Azienda romagnola industrie manufatti, in Ravenna, è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lette-

re *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unioncavi, con sede e stabilimento in Frosinone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 febbraio 1983 al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omniplast, in Cascine Vica di Rivoli (Torino), è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radici sud di Aprilia (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1982 al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radici sud di Aprilia (Latina), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prelater di Medea (Gorizia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1982 al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prelater di Medea (Gorizia), è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forze idrauliche del Liri - Cartiera Viscogliosi di Isola Liri (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 febbraio 1983 al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio bresciano Ottolini, con sede e stabilimento in Villanova sul Clisi (Brescia), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio bresciano Ottolini, con sede e stabilimento in Villanova sul Clisi (Brescia), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5109)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1983-84:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (corso di laurea in fisica):

laboratorio di fisica II (fondamentale).

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di farmacia:

chimica e tecnologia farmaceutiche.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1983 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale.

(5167)

Vacanza di un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 18 (sociologia) presso la facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma diciottesimo, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 18 (sociologia), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore universitario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande al preside della facoltà entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

(5166)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173

Corso dei cambi del 5 settembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1600,300	1600,300	1600,40	1600,300	1600,25	1600,25	1600,200	1600,300	1600,300	1600,30
Marco germanico	596,810	596,810	597,25	596,810	597,05	597,80	596,800	596,810	596,810	596,80
Franco francese	198,300	198,300	198,35	198,300	198,27	198,30	198,300	198,300	198,300	198,30
Fiorino olandese	533,760	533,760	533,80	533,760	533,67	533,75	533,780	533,760	533,760	533,76
Franco belga	29,675	29,675	29,68	29,675	29,68	29,65	29,672	29,675	29,675	29,67
Lira sterlina	2403,100	2403,100	2402,50	2403,100	2402,90	2403,05	2403 —	2403,100	2403,100	2403,10
Lira irlandese	1877 —	1877 —	1878 —	1877 —	1877,40	1876 —	1875 —	1877 —	1877 —	—
Corona danese	166,050	166,050	166,05	166,050	166,05	166,05	166,050	166,050	166,050	166,05
E.C.U.	1359,560	1359,560	1359,56	1359,560	1359,40	1359,70	1359,560	1359,560	1359,560	1359,56
Dollaro canadese	1300,700	1300,700	1302 —	1300,700	1301,45	1300,75	1300,750	1300,700	1300,700	1300,70
Yen giapponese	6,504	6,504	6,5050	6,504	6,505	6,50	6,505	6,504	6,504	6,50
Franco svizzero	735,810	735,810	736 —	735,810	736,03	735,65	735,450	735,810	735,810	735,80
Scellino austriaco	84,920	84,920	84,93	84,920	84,95	84,90	84,940	84,920	84,920	84,90
Corona norvegese	214,510	214,510	214,60	214,510	214,50	214,50	214,550	214,510	214,510	214,50
Corona svedese	202,710	202,710	202,80	202,710	202,75	202,75	202,800	202,710	202,710	202,70
FIM	279,250	279,250	279,25	279,250	279,25	279,10	279 —	279,250	279,250	—
Escudo portoghese	12,890	12,890	12,90	12,890	12,90	12,90	12,950	12,890	12,890	12,89
Peseta spagnola	10,553	10,553	10,56	10,553	10,55	10,55	10,557	10,553	10,553	10,55

Media dei titoli del 5 settembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	91,175
» 6 % » » 1970-85	87,400
» 6 % » » 1971-86	83,200
» 6 % » » 1972-87	78,700
» 9 % » » 1975-90	76,575
» 9 % » » 1976-91	76,100
» 10 % » » 1977-92	76,425
» 12 % (Beni Esteri 1980)	76,025
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,825
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,325
» » » 1-4-1981/86 16 %	96,025
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,500
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,100
» » » » 1-10-1981/83	100,125
» » » » 1-11-1981/83	100,325
» » » » 1-12-1981/83	100,675
» » » » 1- 3-1981/84	100,425
» » » » 1- 4-1981/84	100,450
» » » » 1- 6-1981/84	100,025
» » » » 1- 1-1982/84	100,350
» » » » 1- 3-1982/84	100,200
» » » » 1- 5-1982/84	100,025
» » » » 1- 6-1982/84	99,975
» » » » 1- 7-1982/84	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1982/84	99,850
» » » » 1- 9-1982/84	99,925
» » » » 1-10-1982/84	99,775
» » » » 1-11-1982/84	99,975
» » » » 1-12-1982/84	99,825
» » » » 1- 1-1983/85	99,775
» » » » 1- 1-1982/86	99,975
» » » » 1- 3-1982/86	100 —
» » » » 1- 5-1982/86	100,125
» » » » 1- 6-1982/86	100,075
» » » » 1- 7-1982/86	100,050
» » » » 1- 8-1982/86	100,025
» » » » 1- 9-1982/86	100,025
» » » » 1-10-1982/86	99,825
» » » » 1-11-1982/86	100,025
» » » » 1-12-1982/86	100,025
» » » » 1- 1-1983/87	99,950
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983	99,625
» » » 12 % 1- 1-1984	98,650
» » » 12 % 1- 4-1984	97,300
» » » 18 % 1- 4-1984	100,575
» » » 12 % 1-10-1984	95,325
» » » 18 % 1- 1-1985	100,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987	85,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	103,725
» » » » 22-11-1982/89 13 %	101,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 settembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1600,250
Marco germanico	596,805
Franco francese	198,300
Fiorino olandese	533,770
Franco belga	29,673
Lira sterlina	2403,050
Lira irlandese	1876 —
Corona danese	166,050
E.C.U.	1359,560
Dollaro canadese	1300,725
Yen giapponese	6,504
Franco svizzero	735,630
Scellino austriaco	84,930
Corona norvegese	214,530
Corona svedese	202,755
FIM	279,125
Escudo portoghese	12,920
Peseta spagnola	10,555

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45. — Data: 4 dicembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: D.P.T. Lecce. — Intestazione: Pellegrino Mario, nato ad Alezio il 12 giugno 1908. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale L. 2.400.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5169)

Modificazioni allo statuto del Mediocredito ligure

Con decreto ministeriale 13 agosto 1983 è stata approvata la modificazione all'art. 8 dello statuto del Mediocredito ligure.

(5170)

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «SS. Redentore» di Pace del Mela.

In data 10 agosto 1983 il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «SS. Redentore», società cooperativa a responsabilità limitata, in Pace del Mela (Messina), in amministrazione straordinaria, ha nominato nella persona dell'avvocato Manlio Nicosia il proprio presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(5171)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare del risparmio e del lavoro di Gagliano Castelferrato.

In data 5 agosto 1983 il comitato di sorveglianza della Banca popolare del risparmio e del lavoro, società cooperativa a responsabilità limitata, in Gagliano Castelferrato (Enna), in amministrazione straordinaria, ha nominato nella persona dell'avvocato Giorgio Marcatajo il proprio presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(5172)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di ragioniere, segretario, aiuto bibliotecario e tecnico esecutivo presso la seconda Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per esami, a cinque posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria (sesta qualifica funzionale) presso la seconda Università di Roma.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale) ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) ovvero diploma di ragioniere e di perito commerciale rilasciato da istituto tecnico commerciale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: rettore della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo - 00173 Roma.

Gli esami avranno luogo presso i locali della seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9 del centosettantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale delle carriere di concetto delle segreterie universitarie (sesta qualifica funzionale) presso la seconda Università di Roma.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: rettore della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo - 00173 Roma.

Gli esami avranno luogo presso i locali della seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, alle ore 9 del centonovantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a dieci posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari (sesta qualifica funzionale) presso la biblioteca della seconda Università di Roma.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: rettore della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo - 00173 Roma.

Le prove d'esame avranno luogo presso i locali della seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (Roma),

alle ore 9 del centocinquantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali del rettorato per dieci posti.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore, o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: rettore della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo - 00173 Roma.

Gli esami avranno luogo presso i locali della seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9 del centoquindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente della Seconda Università di Roma.

(5156)

Concorso a dodici posti di portantino presso l'Università di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei portantini delle università e degli istituti di istruzione universitaria (terza qualifica funzionale) presso l'Università di Cagliari per dodici posti.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(5157)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici a posti di tecnico laureato e di tecnico esecutivo presso l'Università di Roma.

L'avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di merceologia della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1983, per la sola parte riguardante i titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso, si intende integrato dei diplomi di laurea in chimica, chimica industriale, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche e scienze biologiche.

Sono pertanto riaperti i termini per la presentazione delle domande e per la presentazione dei titoli per il concorso di cui al precedente comma.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al magnifico rettore dell'Università di Roma «La Sapienza», piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma, dovranno essere spedite entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di merceologia della facoltà di economia e commercio, via del Castro Laurenziano, 9, Roma, alle ore 9 del settantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di economia e commercio:

istituto di istituzione di diritto pubblico, seconda cattedra . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso la seconda cattedra di istituzioni di diritto pubblico, facoltà di economia e commercio, via del Castro Laurenziano, 9, Roma, alle ore 9 del settantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(5158)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 67, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda clinica chirurgica - policlinico Umberto I, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 settembre 1983, ore 15;
seconda prova scritta: 27 settembre 1983, ore 9.

(5189)

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del personale del CNEL, n. 17 del 1° settembre 1983, è stata pubblicata la determinazione del presidente del CNEL in data 28 luglio 1983 con la quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso pubblico a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, indetto in data 21 luglio 1982 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 27 luglio 1982.

(5178)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1983, n. **24**.

Collegio dei revisori delle unità sanitarie locali e norme per il controllo sugli atti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 6 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

COLLEGIO DEI REVISORI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI

Art. 1.

Composizione del collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è organo dell'unità sanitaria locale di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 45.

Il collegio è composto di tre membri dei quali uno designato dal Ministro del tesoro, uno dalla giunta regionale ed uno dalla assemblea generale dell'unità sanitaria locale.

I membri designati dalla giunta regionale e dall'assemblea generale sono scelti tra gli iscritti agli ordini professionali provinciali dei dottori commercialisti e ragionieri o comunque tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa.

I membri di cui al precedente comma non possono far parte di più di un collegio.

Non possono essere designati membri del collegio i presidenti ed i componenti di comitati di gestione in carica, i loro parenti ed affini entro il quarto grado, i dipendenti dell'unità sanitaria locale o coloro che siano legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita o da un rapporto convenzionale.

Le funzioni di presidente del collegio sono esercitate dal membro designato dalla giunta regionale.

Art. 2.

Nomina, insediamento, durata in carica, rinnovo

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del presidente della giunta regionale indicante altresì il luogo e la data della seduta di insediamento.

Il collegio resta in carica cinque anni dalla data di insediamento.

Per il rinnovo, il presidente della giunta regionale invia entro il terzo mese precedente quello di scadenza, apposita richiesta agli enti ed agli organi competenti alle designazioni. Richiesta analoga deve essere inviata in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altre cause di singoli membri del collegio; a tal fine il presidente del collegio ne dà immediata notizia al presidente della giunta regionale.

Alla scadenza del mandato ed in caso di dimissioni i membri del collegio restano in carica sino alla loro sostituzione con i nuovi membri designati semprechè non sia intervenuto nei loro confronti uno degli impedimenti di cui all'art. 1, quinto comma o all'art. 3 , terzo comma.

I membri cessati dalla carica per scadenza del mandato possono essere riconfermati.

Art. 3.

Riunioni e deliberazioni

Il collegio dei revisori si riunisce di regola almeno una volta ogni trimestre, presso la sede dell'unità sanitaria locale.

La convocazione è disposta dal presidente del collegio entro cinque giorni dalla riunione, su sua iniziativa o su richiesta di almeno uno dei membri.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, decade dalla carica. La decadenza è dichiarata dal presidente della giunta regionale.

Di ogni riunione viene redatto processo verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del collegio sono adottate a maggioranza. Il membro dissenziente può far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 4.

Compiti

Il collegio dei revisori vigila sull'attività amministrativa dell'unità sanitaria locale e controlla la regolarità della gestione amministrativa-contabile della stessa.

Il collegio in particolare:

a) accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio e dei rendiconti alle risultanze dei libri e registri obbligatori;

b) procede, almeno ogni trimestre, alle verifiche di cassa;

c) controlla i rendiconti di cui all'art. 55 della legge regionale 7 gennaio 1980, n. 7, li sottoscrive e redige una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile dell'unità sanitaria locale trasmettendola alla giunta regionale, ai Ministeri della sanità e del tesoro, all'assemblea generale e al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale;

d) redige distinte relazioni da allegare al bilancio preventivo ed al rendiconto finanziario annuale da trasmettersi altresì alla giunta regionale.

Per i fini di cui al secondo comma, lettera *c*), il comitato di gestione, nei venti giorni successivi alla data di scadenza del trimestre, sottopone il rendiconto all'esame del collegio che vi provvede nei termini utili per la trasmissione alla Regione ai sensi dell'art. 55 della legge regionale 7 gennaio 1980, n. 7.

Qualora dalle verifiche di cassa risultino disavanzi, il collegio ne dà comunicazione alla giunta regionale, all'assemblea generale e al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

Qualora dai rendiconti trimestrali risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo e ciò anche con riguardo ai debiti e ai crediti di bilancio, il collegio ne fa espressa menzione nella relazione trimestrale.

Il comitato di gestione trasmette al collegio gli atti, i dati e le notizie che quest'ultimo ritenga utile acquisire, per l'espletamento dei propri compiti.

In relazione ai compiti indicati nel presente articolo, i membri del collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del comitato di gestione e dell'assemblea generale e, qualora lo ritengano necessario, possono procedere ad atti di verifica documentale.

Art. 5.

Indennità

Al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori è corrisposta un'indennità di carica pari al 50 per cento dell'indennità spettante al presidente ed ai componenti del comitato di gestione della rispettiva unità sanitaria locale.

Titolo II

CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Art. 6.

Controllo sugli atti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

Il controllo sulle deliberazioni degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico relative alle materie di cui ai numeri 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, è esercitato secondo le modalità di cui all'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come sostituito dall'art. 13, quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181. Copia delle deliberazioni e dei relativi atti di controllo è inviata al Ministero della sanità.

Art. 7.

Provvedimenti di controllo pendenti

I procedimenti di controllo relativi agli atti delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pendenti presso le sezioni del comitato regionale di controllo di cui all'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, devono concludersi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge durante i quali restano in carica gli esperti in materia sanitaria integranti le sezioni stesse.

Ove tali procedimenti non risultino conclusi entro il termine suddetto, la relativa competenza è trasferita al comitato regionale di controllo di cui all'art. 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, cui devono essere trasmessi tutti gli atti relativi. In tal caso i termini per l'esecutività degli atti cominciano a decorrere per intero dalla data di acquisizione degli atti stessi dal comitato regionale.

Titolo III

NORME TRANSITORIE

Art. 8.

Designazione membri del collegio dei revisori

In sede di prima applicazione, il presidente della giunta regionale invia le richieste di designazione dei membri del collegio dei revisori agli enti ed organi competenti entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Verifiche e controlli della Regione

In attesa dell'istituzione dell'apposito servizio ispettivo regionale di cui all'art. 13, primo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, la giunta regionale tramite il competente settore medicina di base sul territorio, avvalendosi dei propri uffici, verifica, sulla base dei documenti contabili e delle relazioni che pervengono alla Regione, l'andamento delle attività assistenziali e della gestione dei fondi assegnati. Ulteriori verifiche possono essere disposte presso le unità sanitarie locali mediante personale della Regione, appositamente incaricato.

Art. 10.

Urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 17 giugno 1983

Il vice presidente: GAMALERO

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1983, n. 25.

Interventi volti all'incentivazione di operazioni di leasing per l'incremento della produttività delle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 6 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione, al fine di favorire nuovi investimenti volti all'incremento della produttività, concede alle imprese artigiane, loro consorzi e società consortili contributi sugli oneri derivanti da contratti di locazione finanziaria stipulati con società di leasing convenzionate con la Regione stessa.

I contributi sono concessi per l'acquisizione di impianti, macchinari, attrezzature idonei all'aggiornamento tecnologico e al potenziamento della produzione.

Art. 2.

Il consiglio regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le priorità per l'individuazione dei soggetti ammessi a beneficiare dei contributi di cui al primo comma del precedente articolo, nonché le relative modalità di applicazione.

Art. 3.

Sono ammessi a contributo gli investimenti il cui costo documentato non sia inferiore a L. 10.000.000.

I contributi sono concessi nella misura del 10 per cento del costo documentato e non possono comunque superare l'importo di L. 10.000.000.

Art. 4.

La domanda intesa ad ottenere i contributi regionali è presentata ad una società di leasing di cui all'art. 1, di norma contestualmente alla richiesta di locazione finanziaria.

Sono altresì ammesse al contributo le domande presentate non oltre sei mesi dalla richiesta di locazione finanziaria.

Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane;

b) dichiarazione che per la stessa operazione non sono stati richiesti né concessi contributi dalla Regione o da altri enti pubblici;

c) relazione illustrativa intesa a specificare gli obiettivi anche di carattere occupazionale cui tende l'operazione.

La società di leasing dà comunicazione immediata alla Regione delle domande di contributo pervenute.

Art. 5.

La società di leasing trasmette, tempestivamente, alla Regione le domande ad essa pervenute ai sensi dell'art. 4 accompagnate dal proprio parere in ordine all'accoglimento dell'operazione.

In caso di parere negativo lo stesso deve essere adeguatamente motivato.

La Regione ha facoltà di richiedere ogni altro documento ritenuto necessario ai fini dell'istruttoria delle domande.

Art. 6.

La giunta regionale, sentito il comitato consultivo competente per il territorio di cui all'art. 8 della legge regionale 24 luglio 1973, n. 26, concede il contributo dandone comunicazione all'impresa artigiana e alla società di leasing.

Art. 7.

La Regione, acquista la copia del contratto di locazione finanziaria e del verbale di consegna del bene oggetto della locazione stessa, liquida il contributo erogandolo direttamente alla società di leasing la quale provvede a detrarne l'ammontare dai primi canoni utili successivi all'erogazione stessa, ovvero a versarlo direttamente al beneficiario.

Art. 8.

Il beneficiario decade dal contributo qualora, entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta concessione, non sia intervenuta la stipulazione del relativo contratto di locazione finanziaria. La decadenza è dichiarata dalla giunta regionle.

La giunta regionale dispone la revoca del contributo in caso di anticipata risoluzione del contratto di locazione finanziaria, di irregolare svolgimento del rapporto di locazione ovvero qualora il beneficiario abbia già ottenuto per la stessa operazione contributi da parte della Regione o di altri enti pubblici.

Le somme erogate sono recuperate dalla Regione, ove necessario, mediante esecuzione forzata nei confronti del beneficiario ai sensi del testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

La giunta regionale può eccezionalmente autorizzare deroghe al recupero delle somme erogate.

Art 9.

I rapporti della Regione con le società di leasing per l'attuazione della presente legge sono disciplinati da apposite convenzioni.

Dette convenzioni devono stabilire tra l'altro:

il contenuto del parere di cui all'art. 5 della presente legge;

le determinazioni conseguenti alla mancata osservanza degli oneri derivanti alla società di leasing dalla presente legge;

le procedure e le modalità tecniche per l'istruttoria delle domande e per tutte le azioni derivanti dal contratto di locazione finanziaria.

Art. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota, pari a L. 600.000.000, del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al cap. 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982, e corrispondente istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983, del cap. 7945 « Interventi per incentivare operazioni di leasing nel settore dell'artigianato » con lo stanziamento di L. 600.000.000 in termini di competenza.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 22 giugno 1983

Il vice presidente: GAMALERO

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1983, n. 26.
Disciplina delle attività contrattuali della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 6 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I
NORME GENERALI

Art. 1.

Compete al consiglio regionale deliberare, su proposta della giunta, in merito all'acquisto ed all'alienazione di immobili, di titoli di debito pubblico, di titoli di credito, azioni ed obbligazioni industriali, nonché sulla istituzione di servitù passive ed enfiteusi, allorché il valore del contratto superi l'importo di L. 700.000.000.

Il consiglio regionale inoltre delibera, su proposta della giunta, sulle locazioni e conduzioni ultranovennali e sugli altri contratti della Regione che superino l'importo di L. 750.000.000 ovvero, allorché riguardino opere pubbliche, superino per lo stesso oggetto l'importo di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

La giunta regionale delibera su ogni altra spesa e contratto che non rientri nella competenza del consiglio a norma del precedente articolo.

Art. 3.

Salvo quanto previsto nei successivi articoli 6 e 7, i contratti relativi a forniture, somministrazioni compravendite, locazioni ed appalti, dai quali derivi per la Regione un'entrata o una spesa, devono essere preceduti di regola da licitazione privata tra almeno cinque ditte ritenute idonee dall'amministrazione regionale.

Art. 4.

Nessuna fornitura, prestazione od opera può essere artificiosamente suddivisa in più contratti allo scopo di sottrarla alle norme e procedure della presente legge.

Titolo II
BENI E SERVIZI

Art. 5.

La licitazione privata deve essere preventivamente deliberata dall'organo regionale competente, con approvazione contestuale del capitolato speciale d'appalto nel quale debbono essere indicati tutti gli elementi essenziali della fornitura, le condizioni contrattuali ed il metodo prescelto per l'aggiudicazione della gara.

L'atto deliberativo di cui al comma precedente dovrà altresì indicare l'ammontare della spesa presunta e i nominativi delle ditte da interpellare.

Il presidente della giunta regionale o un componente della giunta da lui delegato, dispone l'invio delle lettere di invito e di due copie del capitolato speciale di appalto alle ditte di cui al secondo comma, le quali dovranno presentare offerta per iscritto, in busta chiusa entro il giorno e l'ora stabiliti secondo le modalità contenute nella lettera di invito medesima, allegando una copia del capitolato speciale d'appalto, sottoscritta su ciascun foglio per accettazione dal legale rappresentante, nonché gli altri eventuali documenti richiesti.

Nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti nella lettera di invito, il presidente della giunta regionale o un componente della giunta o un dirigente regionale da lui delegato procede, alla presenza del pubblico e dopo aver accertato che i plichi contenenti le offerte non presentano tracce di manomissione, all'apertura degli stessi ed a verificare la documentazione in essi contenuta.

Le ditte che non hanno presentato la documentazione conforme a quella richiesta nella lettera d'invito vengono escluse dalla gara.

La fornitura viene aggiudicata, fra le ditte rimaste in gara, a quella che propone il prezzo più basso qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici, ovvero a quella che propone un prezzo o uno sconto in percentuale che più si avvicina a quello stabilito in precedenza, con uno dei seguenti metodi:

a) maggior sconto percentuale sul prezzo base d'asta purché lo stesso non superi quello indicato dall'amministrazione e contenuto in una busta segreta da aprirsi dopo l'apertura delle offerte;

b) prezzo che si avvicina maggiormente, in più o in meno, alla media delle offerte che rientrano tra il prezzo massimo e minimo indicati nella scheda segreta dell'amministrazione;

c) minor prezzo rientrante tra un prezzo massimo e minimo indicati nella scheda segreta dell'amministrazione da confrontarsi con il prezzo minimo suddetto.

Qualora, a seguito dei risultati della gara derivi una minor spesa, l'ufficio competente ne dà comunicazione alla ragioneria per la corrispondente riduzione dell'impegno di spesa disposto con deliberazione di cui al secondo comma.

L'esito della gara è impegnativo per l'amministrazione regionale senza alcun altro atto o provvedimento.

Art. 6.

Per determinati lavori, servizi o forniture che richiedano una speciale competenza tecnica, artistica o scientifica o per i quali le specifiche caratteristiche del bene, dell'opera o del servizio possano essere determinate solo in linea di massima, l'amministrazione regionale può ricorrere all'appalto concorso.

In tal caso la giunta regionale fissa le norme di massima, indica l'ammontare della spesa presunta nonché le ditte ritenute idonee da invitare e nomina un'apposita commissione.

Successivamente il presidente della giunta regionale o il componente della giunta da lui delegato invita le ditte ritenute idonee a presentare, entro un termine stabilito, i progetti e le condizioni tecniche ed economiche nonché le modalità con le quali siano disposti ad eseguirli.

Scaduto tale termine la commissione suddetta procede all'esame dei progetti e formula alla giunta regionale proposta di assegnazione dell'appalto, tenendo conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte.

Nel caso che nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali è stato bandito l'appalto concorso, la giunta regionale procede ad altra gara, salvo che non si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 7.

La mancata aggiudicazione non dà luogo ad indennizzo o rimborso, salvo che il bando di concorso disponga diversamente.

Espletata la gara l'organo regionale competente delibera l'aggiudicazione e provvede in ordine alla spesa risultante.

Art. 7.

L'amministrazione regionale può procedere a trattativa privata allorché ricorra una delle seguenti circostanze:

a) quando si tratta di contratto il cui importo non superi L. 30.000.000;

b) quando le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte;

c) quando l'urgenza sia tale da non consentire il ricorso alla licitazione;

d) per l'acquisto o la locazione di immobili destinati a uffici o servizi regionali;

e) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

f) quando trattasi di acquisti o noleggi di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di precisione richiesti necessari all'amministrazione regionale;

g) in genere in ogni altro caso in cui non possano essere utilmente seguite le norme di cui agli articoli 5 e 6 ricorrendo speciali o eccezionali circostanze di cui sara dato atto nel provvedimento deliberativo tra le quali: il completamento di forniture, di attrezzature ed arredi o la proroga di servizi che per esigenze funzionali debbano essere completati o proseguiti con le stesse caratteristiche o modalità; forniture di oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, studio o sperimentazione.

Art. 8.

Allorché l'amministrazione ritenga si debba procedere a trattativa privata, provvede in uno dei modi seguenti:

a) promuove una gara ufficiosa tra almeno cinque ditte che vengono interpellate con lettera sottoscritta dal componente della giunta regionale competente nella quale sono indicati gli elementi essenziali della prestazione richiesta e viene stabilito un termine entro il quale dovranno pervenire le offerte in busta chiusa. Scaduto il termine, le buste saranno aperte dal predetto componente della giunta alla presenza di due dipendenti regionali in qualità di testimoni;

b) chiede, anche in via breve, una o più offerte ad una o più ditte.

In entrambi i casi previsti nel presente articolo nessun impegno od obbligo deriva per l'amministrazione regionale dalla richiesta di preventivi, dalla presentazione e dall'esame delle offerte.

Ove si proceda all'aggiudicazione a seguito delle procedure di cui al primo comma, il consiglio o la giunta regionale, secondo le rispettive competenze, adottano formale deliberazione che dovrà indicare il nome della ditta prescelta, tutti gli elementi essenziali del contratto e la spesa occorrente.

Art. 9.

Per la partecipazione agli appalti e forniture di cui al presente titolo le ditte devono essere iscritte in apposito albo regionale tenuto dal competente ufficio regionale.

L'iscrizione all'albo è subordinata alla presentazione di documentazione comprovante la idoneità della ditta.

Possono essere altresì interpellate ditte idonee non iscritte all'albo regionale, quando si tratti di servizi e lavori di modesta entità in uffici regionali periferici, o di lavori urgenti ed indilazionabili per eliminare pericoli o danni a beni della Regione, ovvero debbano essere interpellate ditte note in campo nazionale per la loro capacità tecnica e potenzialità economica, o infine trattisi di specifiche forniture reperibili sul mercato solo presso alcune ditte specializzate.

La iscrizione all'albo regionale delle singole ditte è soggetta a verifica ogni volta che il competente ufficio lo ritenga necessario od opportuno.

Ogni biennio è effettuata una revisione generale con le modalità stabilite dalla giunta regionale.

La prima revisione generale viene effettuata entro diciotto mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Esplicate le procedure di gara si addiviene alla stipulazione del contratto che può avvenire, a norma delle vigenti disposizioni, nella forma dell'atto pubblico, della scrittura privata, dell'accettazione sottoscritta dalla controparte in calce al verbale di aggiudicazione, con atto separato di accettazione della controparte per mezzo di corrispondenza secondo gli usi commerciali.

I contratti sono sottoscritti dal presidente della giunta regionale o per sua delega da un componente della giunta o da un dirigente regionale.

Art. 11.

Oltre che con i sistemi di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge, l'amministrazione regionale può provvedere in economia mediante cottimo fiduciario o in amministrazione diretta secondo quanto previsto dalle norme statali vigenti in materia, sino al limite di L. 30.000.000.

Art. 12.

La costituzione della cauzione provvisoria è fatta secondo le forme prescritte dall'amministrazione nella lettera di invito.

La cauzione provvisoria prestata dal concorrente aggiudicatario, ove prevista, resta vincolata fino alla stipulazione del contratto, ovvero fino alla costituzione della cauzione definitiva, ovvero fino all'eventuale annullamento dell'aggiudicazione.

Le cauzioni provvisorie degli altri concorrenti vengono svincolate non appena terminata la gara.

Art. 13.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 125 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, la cauzione può essere costituita in uno dei modi di cui all'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348.

L'esonero dalla cauzione è subordinata ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione da determinarsi in relazione all'importo cauzionale ed al termine preventivamente stabilito per lo svincolo della cauzione stessa.

Art. 14.

I contratti possono prevedere pagamenti anticipati, dietro presentazione da parte del beneficiario di specifica fidejussione di banche o di altri istituti ed aziende autorizzate, di importo pari alla somma anticipata maggiorata degli interessi legali. Si può prescindere dalla fidejussione per le convenzioni ed i contratti con enti pubblici o con società a partecipazione pubblica, per i contratti di adesione, nonché per i contratti di fornitura e di somministrazione di beni o servizi necessari per il normale svolgimento delle attività ed il funzionamento dei servizi della Regione, il cui importo non sia superiore a L. 50.000.000, qualora venga accertata l'impossibilità di ottenere il bene o il servizio senza anticipazioni.

Sono ammessi pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate o dei beni e prestazioni fornite.

Nessun interesse spetta ai contraenti per le somme che debbono anticipare per l'esecuzione dei contratti.

Salvo che per i beni o prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o atto amministrativo, i prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili. E' ammessa la revisione dei prezzi a norma delle vigenti disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materia.

Art. 15.

La liquidazione delle spese conseguenti al contratto, nei limiti di quanto deliberato dagli organi regionali competenti, avviene con atto del presidente della giunta regionale sulla base di idonea documentazione a norma delle vigenti disposizioni e previo accertamento della rispondenza della merce, lavoro, servizio o prestazione a quanto pattuito con l'aggiudicatario.

Il presidente della giunta regionale può delegare un componente della giunta ovvero uno o più dipendenti regionali alla emanazione di atti di liquidazione espressamente indicati nell'atto di delega.

Con le stesse modalità previste nei commi precedenti si provvede alla liquidazione di acconti o di rate sulla base di regolari stati di avanzamento, sempreché ciò sia previsto dal contratto a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 16.

I dipendenti preposti agli uffici regionali possono essere autorizzati a ordinare spese inerenti lavori indilazionabili di riparazione e manutenzione o di primo intervento relativi ai beni utilizzati per i servizi regionali nel limite massimo di L. 10.000.000 per ogni spesa.

I dipendenti suddetti debbono dare immediata notizia dei lavori ordinati all'amministrazione regionale.

La giunta regionale provvede con proprio atto a ratificare e liquidare le spese di cui al primo comma.

L'autorizzazione prevista nel presente articolo viene concessa con deliberazione della giunta regionale nella quale sono indicati gli uffici ai quali essa si riferisce e le modalità richieste per l'ordinazione e la successiva liquidazione delle spese.

Art. 17.

Gli importi di cui agli articoli 1, 7, 11 e 16 della presente legge potranno essere aggiornati annualmente con decorrenza dal 1° luglio, con deliberazione della giunta regionale in base alle variazioni subite nell'anno precedente dai numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolati dall'Istituto centrale di statistica.

Titolo III

OPERE PUBBLICHE

Art. 18.

Salvo quanto previsto nei successivi articoli, le norme di cui al titolo II della presente legge si applicano, in quanto compatibili, ai contratti per l'esecuzione di opere pubbliche della Regione.

Art. 19.

Per gli appalti relativi alle opere di cui all'articolo precedente, si procede, in caso di licitazione privata ovvero di gara ufficiosa, soltanto in uno dei modi indicati all'art. 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni e secondo le modalità stabilite nella legge stessa.

Espletata la gara, qualora dall'esito della stessa derivi un maggior onere di spesa per l'amministrazione regionale, l'organo regionale competente adotta una nuova deliberazione con la quale, ove del caso, approva i risultati della gara e provvede in ordine alla maggiore spesa.

Art. 20.

Per le opere dichiarate urgenti e indifferibili l'amministrazione regionale può procedere alla esecuzione mediante trattativa privata quando trattisi di lavori relativi a lotti successivi di progetti generali ed esecutivi approvati e parzialmente finanziati, con le modalità e le procedure di cui all'art. 12 della legge 3 gennaio 1978 n. 1.

Art. 21.

Per quanto attiene alla gestione dei lavori ed alla liquidazione delle spese derivanti dal contratto di appalto di opere pubbliche si applicano, in attesa del capitolato generale di appalto per le opere regionali, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 nonché della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Art. 22.

Oltre che nei casi di somma urgenza di cui all'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, l'amministrazione regionale può provvedere in economia mediante cottimo fiduciario o in amministrazione diretta per l'esecuzione di opere pubbliche di importo inferiore a L. 200.000.000 anche al di fuori dei casi previsti all'art. 66 del medesimo regio decreto.

Il dirigente dell'ufficio regionale delegato alla gestione in economia dei lavori provvede, qualora sia disposta l'esecuzione di essi mediante cottimo fiduciario, all'affidamento dei lavori e alla stipulazione con l'impresa appaltatrice del relativo atto di cottimo.

Art. 23.

Per la partecipazione agli appalti relativi alle opere di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, istitutiva dell'albo nazionale dei costruttori, e successive modifiche e integrazioni.

Titolo IV

NORME FINALI

Art. 24.

Per gli appalti per lavori pubblici di importo superiore a 1.000.000 di unità di conto europee si applicano le norme contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 584, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 487.

Per le forniture di beni, compresi i necessari lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, sia uguale o superiore alle 200.000 unità di conto europee, si applicano le norme contenute nella legge 30 marzo 1981, n. 113.

Art. 25.

Alle norme della presente legge si dà attuazione, per la gestione della economia contabile e funzionale riconosciuta al consiglio regionale dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853, con le modalità, le procedure e secondo le competenze previste dal regolamento regionale 24 agosto 1973, n. 2.

Art. 26.

Per quanto non previsto nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme statali vigenti in materia.

Art. 27.

Sono abrogati la legge regionale 21 febbraio 1977, n. 16 e l'art. 17 della legge regionale 27 giugno 1979, n. 22.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 22 giugno 1983

Il vice presidente: GAMALERO

(4784)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1983, n. 23.

Articoli 27 e 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, modificata con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1983 e reiscrizione somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate al 31 dicembre 1982.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 15 *luglio* 1983)

(*Omissis*).

(4563)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1983, n. **24.**

Rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 79 *del* 16 *luglio* 1983)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1983, n. **25.**

Concessione di contributi in annualità a favore della S.p.a. Sapir di Ravenna e degli enti locali territoriali per l'esecuzione di manufatti ed opere di urbanizzazione nell'area portuale di Ravenna nonché per l'acquisto di macchinari ed impianti a servizio dell'area medesima.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 79 *del* 16 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi in annualità costanti, pari alla durata del mutuo, nella misura massima annua dell'8 per cento della spesa ammissibile, per la durata massima di anni quindici compreso il periodo di preammortamento, a favore della S.p.a. Sapir di Ravenna e degli enti locali territoriali interessati per l'esecuzione di manufatti ed opere di urbanizzazione nell'area portuale di Ravenna nonché per l'acquisto di macchinari ed impianti da impiegare a servizio dell'area medesima.

Art. 2.

Il programma generale degli interventi è approvato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Detto programma deve contenere l'indicazione dei tempi di attuazione, anche per lotti funzionali, degli interventi previsti.

La formale concessione del contributo regionale di cui al precedente articolo è disposta dalla giunta regionale sulla base delle sole deliberazioni esecutive di approvazione dei progetti adottati dagli enti beneficiari, senza procedere ad ulteriore approvazione dei progetti stessi.

Il contributo di cui all'art. 1 è erogato dalla giunta regionale, con proprio atto, direttamente agli istituti mutuanti.

Art. 3.

Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

Per la concessione dei contributi in conto interessi, di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzato un limite d'impegno di L. 800.000.000, di cui L. 400.000.000 a decorrere dall'esercizio 1983 e L. 400.000.000 a decorrere dall'esercizio 1984.

Le annualità da iscriversi nell'apposito capitolo di spesa di ciascuno dei bilanci di previsione a partire dall'esercizio 1983, sono così determinate:

1983	L. 400.000.000
dal 1984 al 1997	» 800.000.000
1998	» 400.000.000

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 che verrà dotato dello stanziamento necessario mediante l'utilizzazione dei fondi allocati sul fondo globale di cui al cap. 86500 « Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione » di cui all'elenco n. 5 in corrispondenza della voce n. 5, allegato alla legge di bilancio per l'esercizio stesso (legge regionale 3 giugno 1983, n. 18).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 14 luglio 1983

p. Il presidente della giunta regionale
L'assessore: BULGARELLI

(5069)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832480)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r. - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.